

**FORMAZIONE.** L'ente era stato accusato di mancata rendicontazione

## Corsi cofinanziati con beni e servizi La Corte dei conti promuove l'Enfap

### PALERMO

●●● Ribaltate in appello due sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti siciliana contro l'Enfap, Ente Nazionale di Formazione e Addestramento Professionale. La sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti ha accolto il ricorso presentato dall'ente contro due sentenze che lo condannavano a risarcire alla Regione un danno erariale di 189 mila e 21 mila euro causato dalla mancata rendicontazione di alcune spese sostenute in due differenti progetti formativi (sentenze 211/A/2011 e 224/A/2001).

Il primo processo riguarda un progetto del 2004 di quasi 2 milioni e 300 mila euro chiamato Deucalione. L'anno scorso, l'Enfap venne citato in giudizio per omessa rendicontazione di 189 mila euro di spese che aveva dichiarato di aver sostenuto quale contributo in beni materiali alla realizzazione del progetto. L'ente aveva messo a disposizione attrezzature e locali di cui era già in possesso e non poteva esibire, perciò, fatture che dimostrassero le spese effettua-

te. Questa versione non convinse i giudici di primo grado che nel febbraio scorso emisero una sentenza di condanna al risarcimento del danno.

L'Enfap presentò appello, assistito dall'avvocato Sergio Agrifoglio che, innanzitutto, eccepì errori nell'avviso a dedurre poichè non sarebbe stata contestata correttamente la specifica ipotesi di danno. In merito all'accusa di mancata rendicontazione delle spese, inoltre, la difesa ha messo in evidenza che, in generale, nell'ipotesi di progetto di formazione ammesso a finanziamento pubblico e in parte a finanziamento dello stesso ente di formazione titolare della gestione dei corsi formativi, «il soggetto proponente prevede e quantifica in termini economici il proprio apporto che potrà essere in denaro (quasi mai) ovvero potrà consistere (come normalmente avviene) nella messa a disposizione dell'uso di beni mobili, immobili nonchè del lavoro del personale assegnato per la realizzazione del progetto». Tale apporto in natura viene para-

metrato in relazione al suo valore di mercato e valutato dall'ente finanziatore in sede di approvazione finale del progetto. Così come accertato dai revisori nel dicembre 2007 che riconobbero l'apporto in natura per quantificare l'importo della gestione del corso svolto tre anni prima. È dato che il corso si è svolto ed è stato riconosciuto regolare dagli ispettori della Regione, scrivono i giudici d'appello, si può considerare che anche tale spesa, quale contributo in beni materiali messi a disposizione dall'ente, sia stata concretamente utilizzata per la gestione del corso di formazione ed abbia raggiunto le finalità prefissate nel progetto approvato».

Dello stesso tono l'altra sentenza di assoluzione che riguarda un progetto formativo dello stesso anno di minore entità (circa 690 mila euro) per il quale il contributo dell'Enfap in beni e servizi venne quantificato in circa 21 mila euro e poi contestato dai giudici contabili di primo grado che non riconoscevano utile la rendicontazione addotta. **ANGELO MELI**